

N. R.G. 9664/2015



**TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

IN PERSONA DEL GIUDICE MONOCRATICO MAURO TRINGALI,
A SCIoglimento DELLA RISERVA ASSUNTA ALL'ULTIMA UDIENZA
PRONUNCIA LA SEGUENTE:

ORDINANZA

NELLA CAUSA EX ART. 702 BIS C.P.C
IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
TRA LE SEGUENTI:

PARTI

1) _____, nato in Gambia il 13.10.1992;
C.F.: _____
Rappresentato e difeso dall'avvocato _____

RICORRENTE

AVVERSO
2) MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE DI SALERNO
C.F.: 80025150659

RESISTENTE

CON INTERVENTO DEL

3) PUBBLICO MINISTERO

LETTO L'ARTICOLO 702 TER BIS C.P.C.
ESPONE LE SEGUENTI

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino del Gambia, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno in data 11.8.2015, con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale e ha deciso per la insussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del D. Leg.vo n. 286/1998.



Il difensore del richiedente protezione ha chiesto: 1) in via principale la declaratoria in capo al ricorrente della protezione internazionale ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata dall'Italia con legge n. 722/1954 e dal relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967); 2) in via subordinata, la declaratoria in capo al ricorrente della protezione sussidiaria per il fatto che, in caso di rientro nel paese di origine, egli correrebbe il rischio di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007; 3) in via ulteriormente subordinata la declaratoria in ordine alla sussistenza dei motivi di cui all'art. 32, comma 3, del D. Leg.vo n. 25/2008, in relazione all'art. 5, comma 6, del D. Leg.vo n. 286/1998, con conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Pubblico ministero, ha concluso per il rigetto del ricorso. La Commissione Territoriale, ritualmente evocata, non si è costituita, rimanendo contumace.

In via preliminare appare opportuno richiamare i principi generali in materia premettendo, in punto di diritto, che il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal D. Leg.vo. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal D. Leg.vo. 21 febbraio 2014, n. 18 (attuativo della citata direttiva 2011/95/UE).

Innanzitutto, l'art. 2 del D. Leg., 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno...". L'art. 7 del citato testo normativo esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere precisando che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). L'art. 8, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, definisce i motivi della persecuzione: : a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti considerati crimini di guerra o contro l'umanità; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Inoltre l'art. 5 della citata normativa in materia, prevede che responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo



territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire, e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Va anche evidenziato che il rischio della minaccia alla vita o alla persona descritta nell'ipotesi della violenza indiscriminata descritta dall'art. 15 lett. c), della direttiva 2004/83/CE (corrispondente a quella prevista dall'art. 14 lett. c del Lgs. 251/2007) deve essere conseguenza della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Anzi, la CGUE ha addirittura precisato che l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minacce a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale perché l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunge un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile, entrato nel paese in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (cfr. Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenze n. 172 del 2009, Elgafaji e n. 285 del 2012, Diakité).

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del D. Leg.vo n. 251/2007, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente, dai riscontri effettuati, sia in generale attendibile. In proposito, la Suprema Corte (si v. in arg. ord. 9 gennaio - 4 aprile 2013 n. 8282), ha precisato che si tratta di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda", e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Del



resto, la stessa Corte di legittimità aveva già da tempo precisato che in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia" (così Cass., SS.UU., 17.11.2008 n. 27310). Anche la giurisprudenza di merito, in ossequio a tali principi, ha avuto modo di sottolineare che la legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, "allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone".

Venendo al caso concreto, il ricorrente innanzi alla commissione territoriale ha dichiarato di aver lasciato il suo paese perché rimasto solo a seguito dell'allontanamento dei suoi familiari dal paese di origine. Costoro erano osteggiati dalla comunità locale, a larghissima maggioranza cristiana, perché suoi padre, di religione musulmana, aveva sposato sua madre, di religione cristiana, e l'aveva convertita all'islam. Così avevano deciso di trasferirsi in Senegal e lui invece era rimasto a coltivare la terra. Successivamente, non trovandosi più a suo agio in quella comunità e volendo migliorare la propria condizione economica per aiutare la sua famiglia, aveva deciso di lasciare il Gambia.

La commissione territoriale ha respinto le richieste del ricorrente affermando non vi sarebbero i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione internazionale.

A parere di questo giudice appare chiaro, che, dal narrato del richiedente, non emergono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato né della protezione sussidiaria, in quanto il richiedente non ha riferito di atti persecutori, né dal suo racconto può ipotizzarsi che, in caso di rimpatrio, egli possa essere soggetto al pericolo di un grave danno da parte dello Stato o di soggetti equiparabili. In realtà la sua famiglia ha scelto di lasciare il villaggio perché, trattandosi evidentemente di una piccolissima comunità cristiana, la loro presenza come unica famiglia di fede musulmana non era socialmente accettata. Tuttavia è evidente che questa non sia stata la ragione che li ha costretti ad espatriare, atteso che il Gambia è un Paese dove i musulmani costituiscono il 90% della popolazione, sicché per loro sarebbe stato sufficiente uscire dalla piccola comunità di origine per non avere alcun problema di sorta. Così come è evidente che egli abbia lasciato il Gambia per motivi essenzialmente economici.

Tuttavia la situazione generale in cui attualmente versa il Gambia, suggerisce la concessione di un permesso temporaneo di tipo umanitario, che potrebbe consentire di superare l'attuale momento estremamente critico del Paese.



Dai siti internet del Ministero degli Esteri, di Amnesty International e di altre organizzazioni particolarmente accreditate (ad esempio “Peace Reporter”) è attestata in Gambia, sino a pochissimo tempo fa’, una grave situazione di violazione dei diritti umani imputabile alle autorità di governo in ragione di sparizioni forzate, detenzioni arbitrarie, attacchi alla libertà di espressione, il tutto in un clima di impunità. Particolarmente a rischio sono stati i membri della stampa, attivisti dei diritti umani, omosessuali e più in generale oppositori al regime a qualsiasi titolo anche se soltanto percepiti tali.

Il Rapporto 2015 di Amnesty International sui diritti umani riferisce che “il Gambia ha respinto 78 delle 171 raccomandazioni che erano state formulate durante l’Upr delle Nazioni Unite, comprese quelle riguardanti l’eliminazione delle restrizioni alla libertà d’espressione, la ratifica della Convenzione internazionale contro la sparizione forzata e l’abolizione della pena di morte. Il governo ha ignorato gli inviti da parte della comunità internazionale che lo sollecitavano a condurre un’indagine indipendente congiunta sul periodo immediatamente successivo al tentato colpo di stato del 2014 e, nello specifico, ha dimostrato la propria indifferenza verso una risoluzione della Commissione africana sui diritti umani e dei popoli di febbraio, che chiedeva di condurre una missione di accertamento dei fatti. A giugno, il Gambia ha espulso l’incaricata speciale dell’Eu, dandole 72 ore di tempo per lasciare il paese, senza fornire alcuna spiegazione”.

Il Presidente Yahua Jammeh, giunto al potere con un golpe militare nel 1994, riconfermato in quattro elezioni successive (l’ultima nel mese di novembre 2011) e considerato uno dei dittatori fin ora esistenti nel mondo, ha mantenuto il potere attraverso una legislazione fortemente limitativa della libertà di espressione e di informazione soffocando ogni forza di opposizione.

Nel 2015 le Nazioni Unite hanno reso pubblico un rapporto in cui sostengono che nel paese la tortura era “prevalente e abituale”, in particolare durante le prime fasi della detenzione da parte della Nia. Il rapporto esprimeva preoccupazione per le condizioni di vita nelle carceri e per l’assenza di un efficace meccanismo di denuncia in grado di affrontare le accuse di tortura e altri maltrattamenti. Il rapporto ha potuto osservare “la natura brutale dei metodi di tortura applicati e comprendenti percosse molto gravi mediante l’utilizzo di oggetti pesanti o cavi elettrici; scosse elettriche; soffocamento provocato mettendo prima un sacchetto di plastica sulla testa e quindi riempiendolo con acqua e ustioni con liquido bollente”.

Sempre secondo quanto riportato da Amnesty International, a gennaio, decine di amici e parenti di persone accusate di coinvolgimento nel tentato colpo di stato del 2014 sono state detenute in *incommunicado*. Le autorità si sono rifiutate di riconoscere la loro detenzione o di fornire informazioni riguardanti il luogo della loro detenzione. Tra le persone detenute c’erano donne, anziani e un bambino. Sono stati rilasciati a luglio, dopo sei mesi di detenzione, senza che fossero formulate accuse nei loro confronti, in violazione della costituzione del Gambia. Alcuni dei detenuti sono stati torturati presso il quartier generale dell’agenzia d’intelligence nazionale (National Intelligence Agency – Nia), subendo tra l’altro percosse, scosse elettriche, waterboarding (annegamento simulato) o l’isolamento all’interno di buchi scavati sottoterra.



Le recentissime elezioni svoltesi nel Paese (dicembre 2016), tuttavia, hanno visto la vittoria di Adama Barrow sostenuto dai principali partiti dell'opposizione.

Anche se in un primo momento il presidente Jammeh ha rifiutato di riconoscere i risultati delle elezioni del primo dicembre, gettando il Paese nel caos politico, dopo la minaccia delle altre nazioni dell'Africa occidentale (ECOWAS) di gravi conseguenze anche con l'utilizzo di una forza militare per intervenire in difesa della volontà chiaramente espressa degli elettori del Gambia (https://www.washingtonpost.com/news/globalopinions/wp/2017/01/13/africans-prepare-an-intervention-for-democracy/?utm_term=.127ee92dcd31), il presidente ha lasciato il Paese consentendo l'insediamento del suo successore.

La situazione, però, risulta ancora molto fluida ed indefinita ed il superamento delle tensioni interne sembra ancora da raggiungere.

Secondo le notizie diffuse da principali organi di stampa internazionale la sovranità territoriale del Paese è ancora compromessa dalla presenza di truppe straniere che non accennano al ritiro. Il Generale Francois Ndiaye, comandante delle truppe invase senegalesi ha annunciato in un comunicato stampa che il ritiro dei soldati avverrà progressivamente nei prossimi mesi. I reparti che sono stati utilizzati per invadere il Gambia il 19 gennaio 2017 (ammontanti a 800 uomini) hanno ricevuto in queste settimane altri rinforzi nonostante la partenza del dittatore. Ora in Gambia vi sarebbero stazionati 4.000 soldati senegalesi.

La presenza di un così nutrito contingente militare è dovuta dai timori che la Guardia Repubblicana e la Polizia segreta NIA (National Intelligence Agency) possano organizzare un colpo di Stato nei prossimi mesi. I due corpi di élite del sistema repressivo di Jammeh non sono stati smantellati per paura di uno scontro militare. Barrow e l'Esercito senegalese tenteranno di controllare questi due corpi speciali epurando dal comando gli elementi più pericolosi e fedeli a Jammeh.

Considerando che Barrow non dispone di proprie forze armate per la difesa della sua Amministrazione, il Senegal ha annunciato che il ritiro delle sue truppe avverrà nei prossimi tre mesi. Di fatto il mandato ECOWAS ricevuto da Dakar è stato letteralmente trasformato. Il mandato originale prevedeva solo la rimozione del dittatore con la forza in caso di fallimento delle negoziazioni.

Inoltre lo stesso Barrow, appena insediatosi, ha dichiarato lo stato di bancarotta economica causata dal regime di Yaya Jammeh.

La Tesoreria di Stato avrebbe riserve di valuta pregiata sufficienti per onorare i pagamenti internazionali per due soli mesi. Molte imprese pubbliche sono soffocate dai debiti creati dall'ex Presidente. Soffrono, inoltre, di un eccesso di mano d'opera non qualificata anche ai livelli dirigenziali che compromette le performance economiche. Nel lungo periodo della dittatura, Jammeh ha riempito ministeri e aziende pubbliche di parenti, spesso non qualificati per il ruolo acceduto. La disoccupazione giovanile ha ormai raggiunto il 80%, obbligando migliaia di giovani a tentare fortuna all'estero, nei vicini Paesi africani, in Europa e nelle Americhe. Il 38% del PIL nazionale proviene dalle rimesse finanziarie inviate dalla diaspora gambiana.



La precaria situazione è aggravata dal saccheggio delle casse di Stato compiuto dal dittatore Jammeh prima di andare in esilio in Guinea Equatoriale. Secondo il nuovo Ministro degli Interni, Mai Ahnad Fatty, il dittatore avrebbe rubato 11,4 milioni di euro e due macchine blu spedite in Guinea Equatoriale con areo cargo. «La Gambia è in bancarotta. Le casse dello Stato sono state svuotate. Questo è un dato di fatto confermato dagli impiegati del Ministero delle Finanze e della Banca Centrale», ha affermato il Ministro Fatty al quotidiano inglese “The Guardian”.

Ebbene, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sezione 6-1 n. 24544 del 21 novembre 2011) ha affermato più volte che la protezione umanitaria consiste in una tutela residuale e temporanea che deve essere riconosciuta quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione.

In questi termini il rischio derivante dall'attuale situazione pone anche il richiedente in una condizione, in caso di rientro in patria, di particolare vulnerabilità, atteso che ai rischi connessi alla tenuta dell'ordine democratico si aggiungo quelli derivanti dalla gravissima crisi economica in cui è stato gettato il Paese. Egli inoltre in patria è ormai privo di una comunità familiare e sociale di riferimento, essendosi la sua famiglia trasferita in Senegal

Il ricorso va pertanto accolto nei termini sin qui esplicitati.

Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese tra le parti. La domanda di liquidazione degli onorari del difensore del richiedente, **ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del locale C.O.A. in data 28.5.2016**, essendovi tutti gli elementi, può essere qui accolta disponendo il dimezzamento previsto per legge, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, dello scaglione da € 26.001 a € 52.000 perché causa di status inerente valori indeterminabili e compiendo il seguente conteggio: Fase di studio della controversia € 810,00; Fase introduttiva del giudizio € 574,00; Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.204,00 per un primo totale di € 2.588,00, da ridurre di € -776,40 pari al 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) per giungere ad un secondo totale € 1.811,60 da ridurre del 50% per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) ad € -905,80 oltre rimborso pari al 12.5% per spese generali, Iva e Cassa se dovuti.

P.Q.M.

Il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che il ricorrente ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98; per l'effetto trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Letti gli artt. 116, 11, 82, 84, e 130 Dlgs n. 115/2002, liquida in favore dell'avv. _____, per l'attività professionale svolta, l'importo complessivo di € 905,80 per



onorari oltre rimborso pari al 12.5% per spese generali, IVA e CpA come per legge, ponendo il pagamento a carico dell'Erario.

Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza e per la comunicazione alla Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede nonché per la trasmissione del presente provvedimento, **da valere quale decreto di pagamento ai sensi dell'art. 82 del DPR n. 115/2002**, all'Ufficio Finanziario competente ex artt. 126 e 127.

Decisa in Salerno il 11/04/2017

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge

Il Giudice
Mauro Tringali

